




CONTRATTO DI FIUME FRIGIDO



Massa (Ms) – gg/mm/ 2022

Le Amministrazioni Locali, gli Enti territoriali, le Associazioni sottoelencati:

NOTA: L'elenco dei soggetti sottostante sarà aggiornato in base alle Adesioni che perverranno per sottoscrivere il Contratto di Fiume.

Lista di nomi di enti, associazioni e cittadini che avranno richiesto di poter firmare il Contratto di Fiume Frigido

RICHIAMATI i seguenti atti di adesione al Contratto di Fiume Frigido con il contributo alla realizzazione delle Azioni come da Allegato C “Primo Programma d’Azione”

- il decreto del Segretario Generale dell'**Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale** n._____ del _____;
- la delibera di Giunta del **Comune di Massa** n._____ del _____;
- il decreto del Presidente del **Ente Parco delle Apuane** n. ... del;
- il decreto del Presidente del **Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord** n. ... del;
- la dichiarazione del Presidente **Gaia spa** n°_____ del;
- la dichiarazione del Direttore di _____ del _____;
- il verbale del Consiglio Direttivo n° _____ della Associazione;
- la dichiarazione del Presidente di _____ n°_____ del _____;
- la dichiarazione del titolare del _____ del _____;
- la _____ del _____ n°_____ del _____;
- la adesione del _____ n°_____ del _____;
- la dichiarazione del/della residente, del

VISTI:

- la **Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1** recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" che ha modificato gli artt 9 e 41 della Costituzione così ora riformulati: **art 9**, "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. **Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali**"; **art 41** "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali."
- la **Direttiva 92/43/CEE del Consiglio**, del 21 maggio 1992, recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatica (Direttiva "Habitat"), come modificata dalla Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, dal Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 e dalla Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che si prefigge (art. 2, c. 1) di "*contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato*", adottando misure (art. 2, c. 2) "*intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario*", tenendo conto (art. 2, c. 3) "*delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali*";
- la **Direttiva 2000/60/CE**, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva Quadro "Acque"), ed in particolare il considerando n.13 nel quale si introduce il principio secondo cui "*le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque*", nonché l'articolo 14 che espressamente prevede la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della direttiva medesima, ed in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di gestione dei bacini idrografici;
- la **Direttiva 2007/60/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla *valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni* (Direttiva Alluvioni) e nello specifico il considerando n. 10 secondo cui "*ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture, è possibile e auspicabile ma, per essere efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico*"; il considerando n. 13 che prevede che i Piani di Gestione dovrebbero tener conto delle specifiche caratteristiche delle zone da essi coperte e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone; il considerando n. 17 che riconosce che l'elaborazione del Piano di Gestione delle acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (di seguito PGA) e del Piano di gestione del rischio di alluvioni (di seguito PGRA) rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici;
- la **Direttiva 2009/147/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dalla Direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che si prefigge (art. 2, c. 1) "*la conservazione di*

tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato", nonché "la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie" anche attraverso la disciplina del relativo sfruttamento, applicandosi (art. 2, c. 2) "agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat";

- il **Regolamento (CE) n. 1367/2006** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;
- il **D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"**, in cui (artt. 6, 111, 144, 145) si riconosce rilevanza al ruolo della partecipazione pubblica nell'implementazione dei disposti normativi per la tutela del paesaggio e che, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137, ha riconosciuto che il Piano paesaggistico possa salvaguardare il paesaggio sia sotto il profilo della sua rilevanza naturalistica e ambientale, sia come paesaggio artificiale opera dell'uomo e che le regioni possono individuare gli ambiti fluviali di bacini/sottobacini, come ambiti/aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione;
- la **Legge n. 14/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del Paesaggio** con la quale vengono definite le politiche, gli obiettivi, la salvaguardia e la gestione relativi al patrimonio paesaggistico riconoscendone la sua importanza culturale, ambientale, sociale, storica quale componente del patrimonio europeo ed elemento fondamentale a garantire la qualità della vita delle popolazioni;
- il **D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale"** ed in particolare la Parte III, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, che valorizza l'integrazione tra difesa del suolo e tutela delle acque attraverso:
 - l'istituzione dei distretti idrografici, la cui nuova delimitazione è riportata all'art. 64; in particolare ai sensi del comma 1 lettera c) di tale articolo, il distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;
 - la redazione all'art. 63 comma 10 del Piano di gestione ex direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione del rischio di alluvioni ex direttiva 2007/60/CE, quali stralci principali del Piano di bacino distrettuale, aventi valenza di masterplan di riferimento pianificatorio per una gestione onnicomprensiva della risorsa;
 - l'introduzione dello strumento "Contratti di fiume" all'art. 68-bis del D.Lgs 152/2006 (introdotto dall'art. 59 della L. 221/2015) che dispone quanto segue: "*I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree*".

- il **Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49**, "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- la **Carta nazionale dei Contratti di fiume**, che costituisce un documento di indirizzo adottato nell'ottobre del 2010 a Milano durante il V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume organizzato da Regione Lombardia, contenente una proposta di contenuti per caratterizzare in modo univoco i Contratti di fiume, quali strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei territori fluviali nonché per la conciliazione degli interessi pubblici e privati ivi presenti;
- l'approvazione della **risoluzione sull'efficientamento dei Contratti di Fiume alla Camera del 18 novembre 2020 – Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici**, che riconoscendo che "*i contratti di fiume possono avere un ruolo centrale per preservare la biodiversità, gli ecosistemi e le loro funzioni, nonché per la riduzione della vulnerabilità ai fenomeni naturali estremi*" e che "*devono innalzare la qualità della gestione ambientale dei territori fluviali, mettendo in atto una GESTIONE INTEGRATA dei rischi idraulico-geologici e una manutenzione dei corsi d'acqua secondo principi di inclusività, sostenibilità ambientale, sociale, organizzativa ed economica, purché conformi alle previsioni della pianificazione di bacino vigente*", ravvisa la necessità di "*inserire lo strumento dei contratti di fiume all'interno della nuova programmazione europea 2021-2027 e del piano di riparto dei fondi del Recovery Fund, perché i contratti di fiume possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Green Deal Europeo, nonché all'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile*";
- la **Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici**, redatta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e adottata con decreto 16 giugno 2015, n. 86, la quale, tra le proposte di azione non strutturale, individua forme partecipative per la gestione delle risorse, quali i "Contratti di Fiume", i "Contratti di Lago" e i "Contratti di falda";
- la **Deliberazione della Giunta Regionale n.1026/2014** con la quale anche la Regione Toscana ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume;
- la **Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37 con la quale è stato approvato l'atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico**. All'art. 16 della disciplina del nuovo Piano Paesaggistico viene, in particolare, specificato che "*Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatte salve le disposizioni di cui alla pianificazione di bacino, alle norme in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua (...), persegono i seguenti obiettivi:*
 - a) *conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale, come definito al comma 3, lettera a) e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico;*
 - b) *salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell'alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità;*
 - c) *tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei contesti fluviali;*
 - d) *conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale).*

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione territoriale, negli atti di governo del territorio, nei piani di settore, fatto salvo il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge per la messa in sicurezza idraulica, provvedono a:

1. riconoscere per i fiumi e i torrenti individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico, i contesti fluviali quali fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo nonché dell'esistenza di limiti fisici e geomorfologici evidenti;

b) definire strategie, misure e regole e discipline volte a:

1. tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti in relazione al contesto fluviale con particolare riguardo ai paleo alvei e alle aree di divagazione storica dei corpi idrici principali nonché agli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;

2. evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e ulteriori processi di urbanizzazione nei contesti fluviali garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico, la qualità delle acque e degli ecosistemi;

3. promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali anche attraverso la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di manufatti e opere di valore storico-culturale come testimonianza di relazioni storicamente consolidate tra fiume e comunità insediatata;

4. valorizzare gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, finalizzati a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei contesti fluviali;

5. migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione della vegetazione ripariale, con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttive di connessione fluviali da riqualificare" come individuati dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;

6. tutelare gli habitat ripariali e fluviali di interesse regionale e/o comunitario e le relative fitocenosi e mitigare gli impatti legati alla diffusione di specie aliene invasive; nei sistemi morfogenetici di pianura e di fondovalle favorire il mantenimento, la manutenzione e il ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria e salvaguardare l'unicità dei paesaggi delle foci fluviali;

(...)

9. perseguire la compatibilità ambientale e paesaggistica nella progettazione delle opere e delle infrastrutture ammesse in alveo e nelle aree di pertinenza fluviale privilegiando l'uso di materiali e tecnologie appropriate al contesto, oltre che nelle attività di taglio della vegetazione ripariale, anche in attuazione dei contenuti della Del. C.R. 155/1997";

- l'articolo 24 bis della **L.R. 80/2015 "Direttive per la conservazione e la protezione dell'ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua"** che prevede la predisposizione delle direttive a scala regionale finalizzate alla conservazione e la protezione dell'ecosistema toscano

nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi di acqua;

- la **Direttiva di Giunta della Regione Toscana n°1315 del 2019** con cui la Regione Toscana approva le Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano;
- la **Delibera di Giunta della Regione Toscana n° 1292 del 2016** individua i contratti di fiume come strumenti che "*permettono di adottare un sistema di regole in cui i criteri di pubblica utilità, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario alla ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale*" e che "*stimolano la progettualità territoriale dal basso, poiché coinvolgono le comunità nella valorizzazione del proprio territorio, promuovendo azioni dirette e concrete delle varie componenti della società e delle istituzioni, in un'ottica condivisa a livello di bacino*"
- il **Piano di gestione delle acque** del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (**PGA**) approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016. Tale Piano, la cui principale finalità è il raggiungimento del buono stato ambientale dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, del distretto prevede esplicitamente nel Programma di Misure lo strumento del contratto di fiume, falda e foce, quale strumento volontario finalizzato a individuare regole condivise di gestione e utilizzo delle acque sia a livello pianificatorio/istituzionale che a livello locale;
- il **Piano di gestione del rischio di alluvioni** del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (**PGRA**), approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, che definisce una nuova disciplina di Piano integralmente sostitutiva di quella dei PAI; in particolare l'art. 21 codifica i contratti di fiume stabilendo che quest'ultimo concorre alla definizione e all'attuazione del PGRA e del PGA a livello di bacino e sotto-bacino idrografico, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale delle aree interessate. Lo stesso articolo prevede che "*(...) l'Autorità di bacino, le Regioni, i Comuni territorialmente interessati e le altre autorità competenti promuovono, attraverso il massimo coinvolgimento degli stakeholder, la sottoscrizione del contratto di fiume al fine di:*
 - *favorire la realizzazione integrata delle misure di protezione previste dal PGRA e delle misure di PGA nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;*
 - *coordinare le azioni di manutenzione delle sponde e dei corsi d'acqua naturali non solo in funzione delle condizioni di rischio ma anche dell'esistenza delle strutture eco-sistemiche e la conservazione della biodiversità;*
 - *promuovere la partecipazione attiva del pubblico e la diffusione delle informazioni ambientali connesse alle tematiche di percezione e di gestione del rischio, di tutela delle acque e degli ecosistemi acquisiti;*

- coinvolgere i vari enti competenti e gli stakeholder in una gestione partecipata, su base volontaristica, delle problematiche inerenti il rischio idraulico e idrogeologico e la tutela dei corsi d'acqua'.

- I nuovi **aggiornamenti dei Piani di gestione delle Acque e del Rischio Alluvioni** avvenuti con delibere di Conferenza Istituzionale Permanente n°25 e 26 del 20 dicembre 2021, che:

- tra le misure e gli interventi previsti dal III aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque, confermano la misura "*Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, falda, foce e laghi*" e prevedono l'intervento relativo al progetto "*Verso il Contratto di Fiume Frigido' promosso dal Comune di Massa e dal Parco Alpi Apuane ed altri Enti e soggetti privati (2019)*";

- tra le misure previste dall'aggiornamento del Piano di Gestione Rischio Alluvioni, confermano quelle di "*Messa in sicurezza di alcune criticità nella Valle del Frigido*" e prevedono il "*completamento dell'intervento di adeguamento strutturale ed idraulico delle opere arginali in dx e sx idraulica del Fiume Frigido*" e la realizzazione di "*Opere a difesa dell'abitato di Marina di Massa - Intervento su Magliano, Ronchi e Frigido*", quest'ultimo ad opera del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

- la Legge **Regionale 41/18 sulla gestione del rischio di alluvioni** in relazione alle trasformazioni del territorio e la tutela dei corsi d'acqua;
- il **Piano di Tutela delle Acque** previsto dall'art. 121 del D.Lgs. 152/2006, di competenza regionale;
- la **Delibera di Giunta della Regione Toscana n° 11 del 10/1/2017** con cui è stato dato avvio al procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005, con il quale si individuano gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica a livello regionale, definendo gli indirizzi per il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e per l'uso sostenibile dell'acqua, nonché individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- Lo Statuto comunale di Massa che definisce così il territorio all'art 2 comma 3: "Il Comune di Massa riconosce al territorio comunale nelle sue peculiarità naturalistiche, ambientali, architettoniche ed urbane, il tratto qualificativo di Bene Comune. Inoltre al comma 4 dell'art 2 dello stesso statuto comunale si dichiara: Il Comune di Massa, agendo attivamente per la tutela e valorizzazione del suo patrimonio ambientale e culturale promuove la conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni pubblici e privati che costituiscono il tessuto unitario ed unificante della sua Comunità per la permanenza di ogni bene nel suo contesto territoriale e storico".

PREMESSO CHE

- Le direttive europee in materia di acque e sulla prevenzione e riduzione del rischio di alluvioni, ed in particolare la direttiva quadro acque 2000/60/CE e la direttiva alluvioni 2007/60/CE, istituiscono un quadro di azione comunitaria in materia di acque con lo scopo di impedirne il deterioramento o l'ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli

ecosistemi sotto il profilo del fabbisogno idrico; agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili e indirizzano le politiche sui corpi idrici verso: a) l'adozione di un sistema di regole ed interventi in cui i criteri di utilità pubblica, utilizzo a fini economici, valore sociale, sostenibilità ambientale vengono affrontati congiuntamente nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione dei bacini idrici; b) la promozione della partecipazione dei territori (soggetti istituzionali e società civile) per fissare i riferimenti e gli obiettivi di qualità ambientale su basi comuni condivise nelle comunità locali.

- Nel contesto nazionale all'inizio del 2000, i "Contratti di Fiume", anche sotto forma di Contratti di Torrente/Lago/Falda/Foce/Costa/Paesaggio Fluviale, hanno costituito una prassi innovativa di coinvolgimento dal basso di tutti gli Enti istituzionali preposti e delle comunità per reagire al continuo diffondersi del dissesto idrogeologico e della precarietà dei territori resi sempre più vulnerabili dall'eccessiva antropizzazione e dai cambiamenti climatici, in una collaborazione improntata alla sussidiarietà orizzontale e verticale con l'obiettivo di superare la logica dell'emergenza e strutturare nei territori prassi di politiche integrate e pazzie per il corretto uso del suolo; le varie esperienze hanno trovato una sintesi di coordinamento nel Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume costituito nel 2007 come gruppo di lavoro del Coordinamento Agenda 21 Locali Italiane, con l'obiettivo di promuovere i Contratti di Fiume in Italia.
- Negli anni si sono sviluppate così attorno ai corpi idrici politiche integrate multifattoriali, multi-scalari, di tutela, corretta gestione delle risorse idriche e dell'ecosistema, salvaguardia delle aree dal rischio idraulico e valorizzazione dei territori fluviali in un contesto di sviluppo locale ecosostenibile e partecipato.
- Nel 2015 il legislatore ha introdotto nel D. Lgs. 152/2006 l'art. 68 bis dedicato ai Contratti di Fiume e, con la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, è stata avviata un'azione di armonizzazione delle prassi e procedure dei Contratti di Fiume; in tal modo viene dato un ulteriore impulso ai Contratti di Fiume e al coordinamento e armonizzazione delle varie esperienze territoriali.
- Lo scopo dei Contratti di Fiume è dunque incentrato sulla riqualificazione dei territori dei bacini e dei sottobacini idrografici e sul contenimento del degrado ecologico e paesaggistico attraverso processi di programmazione negoziata e partecipata in un approccio ecosistemico, che riconosce nel bacino l'unità di misura per l'avvio di azioni condivise di riqualificazione e che, in sintonia con quanto definito da ICLEI (*International Council for Local Environmental Initiatives*), offre alle comunità locali l'opportunità di sviluppare, in percorsi partecipativi territoriali aperti ed inclusivi, misure per la riqualificazione stessa dei propri territori collaborando alla realizzazione degli interventi condivisi;
- Il Contratto di Fiume rappresenta un atto di impegno condiviso da parte dei diversi soggetti pubblici e privati che sono interessati a vario titolo alla rigenerazione ambientale e urbana dell'area nella quale insistono i corpi idrici di riferimento; concorre così per legge alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sottobacino idrografico, alla armonizzazione tra piani e programmi già esistenti al fine di pervenire ad una condivisione di intenti, impegni, responsabilità tra i soggetti aderenti;
- Gli accordi intrapresi in sede di Contratto sono utili ad innescare processi di pianificazione strategica comunale e intercomunale attraverso specifiche politiche di gestione

delle risorse territoriali in relazione alla protezione e tutela degli ambienti naturali, alla tutela delle acque, alla difesa del suolo, alla protezione dal rischio idraulico in un quadro ecosistemico di riqualificazione dei bacini fluviali; nei territori interessati viene promossa la riscoperta del valore ambientale, storico, culturale dei corpi idrici e si innescano processi di crescita della consapevolezza nelle comunità locali e azioni di sviluppo locale ecosostenibile;

CONSIDERATO CHE


- Il Contratto di Fiume Frigido è stato attivato nell'ambito del progetto "Verso un Contratto di Fiume per il Frigido" grazie al bando della Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile - per la Promozione dei Contratti di Fiume in Toscana triennio 2019-2021 (D. D n 13326 del 7/08/2019, numero adozione 14524 del 4/9/2019).
- Il 30 Luglio 2019 il Comune di Massa ha sottoscritto, con il ruolo di capofila, un Accordo di Partenariato con i soggetti che hanno risposto all'Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse (approvato con Determinazione n. 1493 del 03-07-2019) finalizzato alla ricerca di partner di progetto.
- Successivamente al riconoscimento da parte della Regione Toscana del contributo oggetto del bando, il Comune di Massa ed i suoi partner hanno condiviso di ampliare il processo di attivazione del Contratto di Fiume invitando nuovi soggetti a sottoscrivere il Documento di Intenti "Verso un Contratto di Fiume per il Frigido" e ad aderire ad un iniziale "Comitato Promotore" (2 Marzo 2020).
- Il Comitato Promotore ha condiviso i seguenti Obiettivi generali del Documento di Intenti:
 1. *Risoluzione delle criticità legate all'ingente afflusso di persone (...).*
 2. *Raggiungimento e salvaguardia dello stato delle acque buono in rispetto delle normative ambientali di riferimento (...).*
 3. *Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'ecosistema fluviale.*
 4. *Manutenzione delle sponde e dell'alveo (...).*
 5. *Recupero di ex aree produttive ed altri edifici parzialmente recuperati ad oggi dismesse (...).*
 6. *Coinvolgimento delle scuole in eventi di divulgazione dei contenuti e dei risultati del progetto (...).*
 7. *Individuazione di interventi di riqualificazione del corso d'acqua tesi al miglioramento delle condizioni ecologiche e morfologiche ed alla riduzione del rischio idraulico (...)*
- È stata costituita (come previsto dal Documento di Intenti) l'Assemblea di Bacino quale organo della partecipazione alla costruzione del Contratto di Fiume, ed è stato avviato il percorso partecipativo "Verso un Contratto di Fiume per il Frigido" con i soggetti che hanno risposto alla richiesta di Manifestazione di Interesse pubblicata dal Comune di Massa il 7 Settembre 2020; hanno aderito cittadini, associazioni, aziende, enti, come da lista contenuta nel documento Strategico (Allegato B, paragrafo "Componenti dell'Assemblea di Bacino").

- L'Assemblea di Bacino si è riunita in incontri facilitati da novembre 2020 a giugno 2021; durante il percorso sono stati organizzati anche webinar tecnici di approfondimento (febbraio 2021).
- Nel corso degli incontri, l'Assemblea di Bacino con la Segreteria Tecnica (come previsto dal Documento di Intenti) ha sviluppato i documenti allegati al Contratto di Fiume Frigido.
- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Fiume Frigido.

Le parti SOTTOSCRIVONO
il seguente Contratto di Fiume Frigido

Art.1 Ambito di intervento e sua rappresentazione

Il presente Contratto di Fiume riguarda il bacino idrografico del Fiume Frigido, compreso nell'ambito territoriale tra la **sorgente del fiume**, nel versante occidentale del Monte Castagnolo presso il paese di Forno, **fino alla foce** nel Mar Ligure, presso Marina di Massa, e che si estende alle acque dei canaloni Regolo e Fondone, degli affluenti Renara e Fosso di Antona, del canale del Cartaro e alle acque sotterranee sottratte agli adiacenti bacini dell'Aulella (Comune di Equi Terme) e del Serchio (LU) che alimentano la sorgente del Fiume. Alla foce, si amplia nel territorio comunale di Marina di Massa, come da cartografia sottostante, estratta dall'Allegato A al presente documento ("Analisi Conoscitiva").



Art. 2 Principi ispiratori

Attraverso il presente Contratto di Fiume Frigido, i soggetti sottoscrittori manifestano la volontà di porre i principi enunciati agli artt 9 e 41 della Costituzione alla base di ogni decisione presa all'interno del Contratto di Fiume, raggiungere le finalità previste dalle direttive europee e dalle normative sopra citate in materia di acque, suoli, biodiversità e bacini fluviali come paesaggi di vita da tutelare e valorizzare; di applicare i principi comunitari del coinvolgimento delle comunità territoriali, dei soggetti istituzionali dei diversi livelli di governo del territorio, dei soggetti economici, dell'associazionismo e dei residenti delle comunità, nella costruzione delle decisioni, nella collaborazione in una ottica di sussidiarietà orizzontale e verticale e in coerenza con il principio di sviluppo locale ecosostenibile e partecipato.

Il Contratto di Fiume Frigido si basa quindi sui principi della *governance* multilivello: tutti i soggetti che a vario titolo aderiscono al Contratto si impegnano a sostenere i principi richiamati

all'interno della propria organizzazione di appartenenza (in coerenza con le finalità inserite nel Contratto).

L'approccio al quale ricorre il Contratto di Fiume Frigido è quello ecosistemico che riconosce nel bacino del fiume una delle matrici dell'identità culturale della comunità territoriale.

Si assume l'ecosostenibilità dello sviluppo dell'area quale principio fondamentale, al fine di sviluppare in modo condiviso politiche atte ad indirizzare interventi e processi verso la valorizzazione delle risorse territoriali, il contenimento del degrado e la riqualificazione paesaggistico-ambientale.

Si concorda sulla convinzione che solo la creazione di una visione condivisa fra enti istituzionali e soggetti del territorio possa condurre al riorientamento delle programmazioni e delle risorse finanziarie in maniera efficiente ed efficace.

Si condivide la preoccupazione legata al cambiamento climatico e al suo impatto sui territori e sulle comunità oltre alla responsabilità verso le generazioni future.

Art. 3 Finalità e Obiettivi

Si individua il Contratto di Fiume come metodo per perseguire la qualità delle acque, il contenimento di uso del suolo, la sicurezza idraulica, la biodiversità, la qualità ecosistemica e paesaggistica, la fruibilità, la semplificazione amministrativa, l'efficienza delle politiche: uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione ambientale dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Nello specifico, il Contratto di Fiume Frigido ha come finalità quella di coordinare la collaborazione fra Enti Pubblici e soggetti del territorio che vi hanno aderito, nella attuazione sinergica e integrata di Obiettivi specifici e Azioni individuate con il percorso partecipativo "Verso un Contratto di Fiume per il Frigido", e declinate nei seguenti **Assi strategici (cfr Allegato B - Documento Strategico)**:

ASSI STRATEGICI	OBIETTIVI SPECIFICI
1. Valorizzazione del paesaggio	6 obiettivi specifici
2. Fruizione del paesaggio: viabilità lenta, accessibilità rete escursionistica	7 obiettivi specifici
3. Economia sostenibile del territorio	5 obiettivi specifici
4. Qualità delle acque	9 obiettivi specifici
5. Qualità dell'ecosistema fluviale	7 obiettivi specifici
6. Riduzione del rischio idraulico	7 obiettivi specifici
7. Conoscenza, educazione e sensibilizzazione	7 obiettivi specifici
8. Governance partecipata e coordinamento territoriale per la realizzazione del contratto di fiume frigido	2 obiettivi specifici

Art. 4 Metodologia e sviluppo del processo

Dal punto di vista metodologico, il processo di attuazione del Contratto di Fiume Frigido è guidato dai 3 allegati che ne sono parte integrante e sostanziale, sintetizzati come segue:

A. **“Analisi conoscitiva” del Fiume Frigido e del suo territorio** che diviene per tutti i soggetti sottoscrittori il nuovo quadro di riferimento dal punto di vista ambientale, di difesa del suolo e tutela delle acque, urbanistico, sociale, ricreativo, economico, storico, culturale e paesaggistico oltreché il riferimento sul piano dell’assetto delle competenze per ogni azione di gestione, di fruizione, di manutenzione e di riqualificazione del Fiume Frigido e della sua Valle (Allegato A).

B. **“Documento Strategico” di lungo termine** che contiene lo Scenario desiderato, condiviso, dello sviluppo ecosostenibile dell’area nella tutela, sicurezza, valorizzazione e sua fruizione sostenibile; il Documento strategico (Allegato B):

- identifica gli obiettivi generali funzionali al superamento delle criticità e allo sviluppo delle potenzialità del territorio condivise nell’Analisi conoscitiva;
- definisce le azioni da mettere in campo, organizzate per Assi Strategici e Obiettivi generali;
- diviene per tutti i soggetti sottoscrittori il documento di riferimento, modificabile e integrabile nel corso degli anni e base per le proprie politiche future di programmazione e pianificazione.


C. **“Primo Programma di Azione”** che estrapola dal Documento Strategico quelle azioni che i sottoscrittori hanno valutato quali sostenibili e realizzabili nell’arco temporale dei 3 anni dalla sottoscrizione del Contratto di Fiume Frigido e che si impegnano a realizzare nel ruolo di soggetto coordinatore o di soggetto collaboratore (Allegato C).

Al termine del primo triennio dalla sottoscrizione del Contratto, anche sulla base degli esiti del monitoraggio delle azioni (art. 14), gli Allegati A (Analisi Conoscitiva) e B (Documento Strategico) possono essere integrati/aggiornati mentre l’Allegato C (Primo Programma d’Azione) viene sostituito da un nuovo Programma d’Azione .

Per lo sviluppo del processo di attuazione del Contratto di Fiume Frigido, si identifica una struttura organizzativa composta da:

- **Assemblea di Bacino** (art. 5);
- **Comitato dei Sottoscrittori** (art. 6);
- **Segreteria Tecnica** (art. 7);
- **Soggetto Responsabile** (art.8);
- **Cabina di Regia** (art.9);
- Soggetti coordinatori ed attuatori (art. 10);

tra cui sussistono i seguenti rapporti ed interazioni.



Art. 5 Assemblea di Bacino

L'Assemblea di Bacino (AB) è l'organo della partecipazione pubblica estesa all'intero territorio del sistema fluviale interessato: vi possono partecipare tutti i rappresentanti (o loro delegati) di organizzazioni pubbliche o private, nonché i singoli cittadini interessati a vario titolo.

Attraverso di essa, si attua l'acquisizione continua degli interessi locali presenti sul territorio, si informa la comunità sulle fasi di realizzazione del Primo Programma d'Azione, la si coinvolge in modo implementare nelle azioni di monitoraggio e negli eventi di informazione/formazione e animazione del territorio.

L'AB è stata attivata con una manifestazione di interessi iniziale al percorso partecipativo e prosegue anche dopo la sottoscrizione del Contratto di Fiume Frigido restando aperta a tutti i soggetti interessati.

L'AB ha il compito di far emergere criticità e problematiche nell'attuazione del Contratto e di sottoporle al Comitato dei Sottoscrittori del Contratto di Fiume Frigido (art. 6) oltre a sottoporre al Soggetto Responsabile la necessità di organizzare incontri e di eventuale supporto.

L'AB può autoconvocarsi in qualsiasi momento ma viene comunque convocata dal Comitato dei Sottoscrittori tramite la Segreteria Tecnica almeno 1 volta l'anno dalla sottoscrizione del Contratto, in modo da consentire un aggiornamento annuale sullo stato di attuazione del Primo Programma d'Azione. Possono essere inoltre convocate sessioni tematiche al fine di rendere maggiormente comprensibili eventuali azioni legate a temi specifici e tecnici.

L'AB sarà anche coinvolta nella definizione del Secondo Programma d'Azione e nella revisione/aggiornamento del documento strategico.

Art. 6 Comitato dei Sottoscrittori

Il Comitato dei Sottoscrittori del Contratto di Fiume Frigido (CS) è costituito dai soggetti istituzionali e non che sottoscrivono il presente Contratto di Fiume e che rivestono, in ragione delle loro competenze e titolarità, un ruolo fondamentale come coordinatori o come collaboratori (art.10) per l'attuazione del Contratto di Fiume Frigido. Partendo dal presupposto che ciascun sottoscrittore ha il compito ed il dovere di comunicare all'interno dei propri organi politici e amministrativi le Azioni che rientrano nel Primo Programma d'Azione e sulle quali è condiviso uno specifico impegno di co-progettazione e co-attuazione tra sottoscrittori del Contratto di Fiume, il CS ha il compito di:

- a) supervisionare il processo decisionale funzionale alla realizzazione del Contratto e dei suoi allegati, anche in riferimento alle vigenti norme nazionali e regionali;
- b) governare il processo complessivo di realizzazione del Primo Programma d'Azione anche mediante periodiche riunioni con i soggetti coordinatori delle singole azioni; a tal fine verifica l'attuazione e promuove le Azioni contenute nelle schede del Primo Programma d'Azione;
- c) monitorare la realizzazione delle Azioni del Primo Programma d'Azione, intervenendo per rimuovere gli ostacoli che possono impedirne la realizzazione, anche tenendo conto delle osservazioni e delle indicazioni provenienti dall'Assemblea di Bacino;
- d) revisionare le relazioni annuali sullo stato di attuazione del Contratto di Fiume redatte dalla Segreteria Tecnica sulla base delle relazioni inviate dai Soggetti Coordinatori;
- e) favorire la diffusione del Contratto di Fiume e delle sue Azioni nel territorio, individuare ed informare i soggetti interessati, garantire la comunicazione e il trasferimento delle informazioni tra gli attori del processo attraverso un adeguato Piano di Comunicazione (art. 15);
- f) dare indicazioni al Soggetto Responsabile relativamente alle necessità di supporto esterno alla Segreteria Tecnica; convocare e programmare i lavori della Segreteria Tecnica; collaborare con la ST alla redazione dei documenti del Contratto, quali i successivi Programmi d'Azione che dovranno scaturire da percorsi partecipativi territoriali.

Il CS si insedia successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Fiume. Ogni soggetto sottoscrittore potrà rappresentare direttamente o tramite suo/suoi delegati, l'Ente o l'Associazione di cui è referente. Sono ammessi alla sottoscrizione del Contratto di Fiume Frigido e partecipano dunque di diritto al Comitato dei Sottoscrittori anche i residenti che, a titolo personale, desiderano collaborare alla realizzazione dei Programmi di Azione triennali. Tutti coloro che aderiranno con ruolo attivo al Contratto di Fiume Frigido anche successivamente alla stipula del Contratto stesso (art. 18), potranno essere parte integrante del Comitato dei Sottoscrittori del Contratto.

Nel caso si presenti la necessità di richiedere competenze esclusive per rispondere a problematiche specifiche o particolari esigenze espresse per i contesti di riferimento, nelle riunioni del Comitato dei Sottoscrittori potranno essere coinvolti Enti, consulenti tecnici e/o qualsiasi altro soggetto che possieda tali competenze. Agli incontri del Comitato dei Sottoscrittori possono partecipare, su richiesta, rappresentanti dell'Assemblea di Bacino.

Il Comitato dei Sottoscrittori si riunirà almeno 2 volte/anno, con autoconvocazione o su convocazione della Segreteria Tecnica (art 7).

Art. 7 Segreteria Tecnica

La Segreteria Tecnica (ST) è l'organo operativo del Comitato dei Sottoscrittori: supporta l'Assemblea di Bacino ed il Comitato dei Sottoscrittori nelle diverse fasi del processo di attuazione del Contratto di Fiume Frigido.

La ST è composta dai tecnici delle strutture competenti individuati dai diversi Enti, Istituzioni e associazioni aderenti al Contratto di Fiume Frigido (Sottoscrittori) in base alle specifiche competenze necessarie ed integrati da consulenti esterni ed esperti incaricati dal Soggetto responsabile (art. 8) anche in base ad indicazioni del Comitato dei Sottoscrittori e dell'Assemblea di Bacino. La Segreteria Tecnica interviene in tutti i passaggi tecnici necessari per l'aggiornamento del quadro conoscitivo e la costruzione del quadro valutativo e decisionale, tra cui la raccolta dati e informazioni, la ricognizione dei piani e dei progetti, l'adozione di strumenti diagnostici, l'elaborazione tecnica di analisi e valutazione, la redazione dei documenti di progetto tra cui il Piano di Monitoraggio (art. 14) e le relazioni annuali in ordine allo stato di attuazione del Contratto di Fiume sulla base delle relazioni inviate dai Soggetti Coordinatori.

Oltre a ciò, spetta alla ST, in collaborazione con il Comitato dei Sottoscrittori del Contratto di Fiume Frigido e con l'Assemblea di Bacino, la redazione dei documenti del Contratto quali i successivi Programmi d'Azione che dovranno scaturire da percorsi partecipativi territoriali.

Art. 8 Soggetto Responsabile

Il Soggetto Responsabile del Contratto di Fiume Frigido è l'Ente che ha attivato il processo: il Comune di Massa.

Nell'ambito delle decisioni assunte e condivise dal Comitato dei Sottoscrittori del Contratto di Fiume e deliberate dagli organi competenti di ciascun soggetto sottoscrittore, il Soggetto Responsabile, con la collaborazione della Segreteria Tecnica, svolge i seguenti compiti:

- rappresenta l'interfaccia del progetto verso l'esterno;
- coordina il Comitato dei Sottoscrittori;
- supervisiona e coordina l'attuazione di quanto previsto dal Contratto di Fiume Frigido anche in collaborazione con la Cabina di Regia e con i responsabili di eventuali procedimenti regionali correlati;
- assicura l'attivazione della metodologia, con relativi strumenti e regole, come definiti dall'art. 4 del presente Contratto, a supporto dell'attività contrattuale;
- verifica il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori ed unitamente al Comitato Sottoscrittori mette in essere le iniziative idonee a garantire la completa realizzazione delle azioni previste;
- garantisce la comunicazione e il trasferimento delle informazioni tra gli attori del processo;
- trasmette all'Assemblea di Bacino le relazioni annuali redatte da ST e CS.

Art 9 Cabina di Regia

La Cabina di Regia (CR) è l'organo operativo che affianca e supporta il Soggetto responsabile nello svolgimento dei suoi compiti di cui all'art 8; è costituita solo dagli Enti sottoscrittori e dai referenti dei progetti delle singole Azioni e di volta in volta può convocare anche altri soggetti del Comitato dei Sottoscrittori in base alla tematica di interesse.

La CR è convocata dal soggetto responsabile o dal suo delegato.

Art. 10 Soggetti Coordinatori e Soggetti Collaboratori delle Azioni del Primo Programma d'Azione

Ciascuna azione del Primo Programma d'Azione prevede la presenza di un **Soggetto Coordinatore**, ovvero colui che si assume l'impegno e la responsabilità di costituire un tavolo di lavoro per ciascuna azione in modo da coordinare e promuovere opportuni momenti di confronto e di verifica con il gruppo dei collaboratori per le finalità di cui ai seguenti punti:

- organizzare, valutare e monitorare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'azione;
- inviare periodiche relazioni sullo stato di fatto dell'azione alla Segreteria Tecnica che provvederà alla redazione di relazioni annuali da inviare all'Assemblea di Bacino

Il Soggetto coordinatore dovrà inoltre:

- raccordarsi con il Comitato dei Sottoscrittori riportando eventuali problematiche nell'intento di cercare soluzioni sinergiche;
- collaborare con i rappresentanti dell'Assemblea di bacino per promuovere la partecipazione alle attività delle Azioni del Contratto.;
- raccordarsi con il Soggetto Responsabile del Contratto di Fiume Frigido per le attività di sua competenza.

I **Soggetti Collaboratori** della azione collaborano con il Soggetto Coordinatore alla sua concretizzazione, così come programmata nel Primo Programma d'Azione e si impegnano a realizzare l'eventuale attività specifica per la quale si sono assunti impegno e responsabilità.

I Soggetti Collaboratori si assumono l'impegno di rapportarsi tra loro ed al Soggetto Coordinatore per relazionare sull'andamento dell'azione e per riportare qualsiasi problematica emerga nel suo svolgimento oltre a dare il proprio contributo per inviare relazioni periodiche alla Segreteria Tecnica.

Art. 11 Dotazione Finanziaria

Gli stessi soggetti coordinatori si faranno promotori, in tutte le sedi ritenute opportune, della ricerca delle risorse finanziarie necessarie a coprire i costi delle azioni; a tal fine, i soggetti sottoscrittori del Contratto di Fiume si impegnano a produrre la documentazione progettuale necessaria (analisi di fattibilità tecnico-economica delle Azioni) e a collaborare con il soggetto coordinatore, per quanto di propria competenza.

Il Comitato dei Sottoscrittori si impegna a reperire i mezzi finanziari e predisporre le strutture organizzative per il funzionamento della Segreteria Tecnica.

Art. 12 Tempi di attuazione

I tempi di attuazione del Contratto di Fiume Frigido sono quelli definiti/verranno definiti per le singole azioni/attività e comunque dovranno almeno attivarsi entro i primi 3 anni dalla data di sottoscrizione.

Prima che sia trascorso l'intero triennio, gli organi attuativi di cui all'art. 4 si attivano preventivamente al fine di concertarne la eventuale prosecuzione, riesaminando gli obiettivi di cui all'art. 3 e aggiornando i documenti di cui all'art. 4, tenuto conto delle sintesi del monitoraggio di cui all'art. 14.

È fatto salvo, in qualunque momento nel corso del triennio, che il presente accordo possa essere modificato in ogni sua parte, inclusi i documenti in appendice e secondo le modalità previste al successivo art. 16. In tal caso, gli organi attuativi di cui all'art. 4 provvederanno a dare seguito a quanto necessario per l'aggiornamento del presente accordo, garantendo i principi di trasparenza e partecipazione a cui si ispira la governance del CdF Frigido.

Art. 13 Strumenti Attuativi

Le azioni previste dal Primo Programma d'Azione allegato, e quelle che saranno successivamente definite e concordate come da art. 16 con l'aggiornamento del Programma stesso, potranno essere realizzate anche mediante la predisposizione e sottoscrizione di appositi strumenti attuativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, specifici Accordi di Programma per l'esecuzione di opere di particolare rilevanza.

Art. 14 Modalità per il monitoraggio del Contratto

La Segreteria Tecnica assicura al Soggetto Responsabile del Contratto di Fiume, al Comitato dei Sottoscrittori e all'Assemblea di Bacino il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e realizzativo degli interventi mediante relazioni annuali del Primo Programma d'Azione realizzate sulla base dello stato di avanzamento delle attività e delle informazioni a tal fine fornite dai Soggetti Coordinatori attraverso delle relazioni periodiche delle singole azioni.

La tempestiva e corretta informazione e il monitoraggio a tal fine svolto costituiscono presupposto per le erogazioni delle eventuali risorse finanziarie a disposizione.

Il monitoraggio prenderà in considerazione sia il processo (numero di incontri, stato di attuazione delle varie azioni) che il contributo che queste azioni forniscono al raggiungimento degli obiettivi dichiarati nel Documento Strategico del Contratto di Fiume Frigido.

La Segreteria Tecnica assicura il monitoraggio dell'efficacia delle azioni (contributo) elaborando, in collaborazione con i singoli tavoli di azione, opportune schede e relativi indicatori facilmente misurabili che consentano in modo semplice ed oggettivo di descrivere i risultati ed il contributo

che ciascuna azione fornisce all'obiettivo generale ; con tale finalità sarà predisposto un mirato Programma di Monitoraggio secondo le indicazioni del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume.

Le risultanze del monitoraggio dello stato di attuazione del Primo Programma d'Azione (processo) potranno essere così riepilogate:

- Azione non attivata;
- Necessità di proseguire l'Azione nel Secondo Programma d'Azione;
- Azione conclusa;
- Azione conclusa da consolidare/ampliare.

Art. 15 Piano di Comunicazione

Il Piano di Comunicazione è lo strumento funzionale alla diffusione:

- del Contratto di Fiume, delle sue finalità e dei suoi allegati;
- delle attività che vengono svolte nella attuazione delle Azioni del Primo Programma d'Azione;
- del monitoraggio del Primo Programma d'Azione;
- delle convocazioni della Assemblea di Bacino;
- degli eventuali eventi di animazione territoriale.

Il Piano di comunicazione, che dovrà essere redatto a cura del Comitato dei Sottoscrittori sentita la Segreteria Tecnica, dovrà inoltre prevedere un sistema di raccolta dati e di interscambio di informazioni tra i tavoli di lavoro delle singole azioni e tra i vari organi attuativi.

Art. 16 Aggiornamento e modifica del Contratto di Fiume o dei suoi allegati

Il Contratto di Fiume costituisce il documento programmatico di riferimento per l'attuazione delle politiche e può essere modificato e/o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori (Comitato dei Sottoscrittori), in collaborazione con l'Assemblea di Bacino e con il supporto tecnico della Segreteria Tecnica.

Qualora la modificazione e/o l'integrazione costituiscano rimodulazione di singole azioni/attività previste dal Primo Programma d'Azione prima dello scadere del triennio, senza alterarne gli obiettivi e le strategie, le stesse sono autorizzate dai Soggetti Coordinatori previa condivisione con il Comitato dei Sottoscrittori; ne sarà data comunicazione all'Assemblea di Bacino con la Relazione Annuale.

Art. 17 Modalità di adesione di soggetti pubblici e privati e nuove adesioni

Possono aderire al presente Contratto di Fiume i soggetti pubblici o privati che, con la loro azione, possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici del contratto nei diversi assi strategici, mettendo a disposizione proprie risorse umane, conoscitive, finanziarie, o equivalenti. Ciascun soggetto aderisce al Contratto di Fiume specificando il proprio contributo in riferimento alle attività previste nel Primo Programma d'Azione.

Anche in fase successiva alla sottoscrizione del presente Contratto di Fiume possono aderire nuovi soggetti pubblici e privati. Il Comitato dei Sottoscrittori ne valuta le proposte di adesione specificando il contributo di ciascun soggetto in riferimento alle attività previste dal Primo Programma d’Azione e ne dà comunicazione all’Assemblea di Bacino.

Art. 18 Inadempimento

In caso di difficoltà nel portare avanti le singole azioni da parte del soggetto coordinatore o del soggetto collaboratore, il soggetto responsabile dell’azione ne dà comunicazione alla segreteria tecnica ed al Comitato dei Sottoscrittori che notifica in maniera analitica la natura dell’inadempimento e, in ragione della sua gravità, valuta la possibilità di rivedere l’azione, di trovare nuovi soggetti coordinatori/collaboratori, di dichiarare l’azione non più realizzabile, di assegnare un termine congruo per l’adempimento tardivo, ove questo risulti ancora utile. La modifica al Programma d’Azione, se necessaria, sarà eseguita secondo l’articolo 16.

Art. 19 Recesso

I soggetti aderenti al presente Contratto di Fiume possono recedere dal Contratto, comunicandone le ragioni al Soggetto responsabile, che provvede a darne notizia al Comitato dei Sottoscrittori ed all’Assemblea.

Massa (Ms), _____ 2022

Letto, approvato e sottoscritto

Per l’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale

Il Segretario Generale _____

Per il Comune di Massa

Il Sindaco _____

Per il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

Il Presidente _____

Per Gaia spa

Il _____

Per ...

Il/La _____

Per ...

Il/La _____

Loghi di tutti
